



# COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA

*Provincia di Novara  
Piazza Martiri n.3  
28010 Vaprio d'Agogna  
Codice Fiscale e Partita I.V.A: 00383120037*

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 15-03-2019

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019 - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2018

L'anno duemiladiciannove addì quindici del mese di marzo alle ore 21:00, nella sala delle Sala Consigliare.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta Pubblica convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
BOTTICELLI Guido	Sindaco	Presente
BOGOGNA Giovanni Giacomo	Consigliere	Presente
MAZZONE Paola	Consigliere	Presente
MELLONE Silvano	Consigliere	Presente
ROSSARI Stefano	Consigliere	Presente
POLETTI Roberta	Consigliere	Presente
GIACALONE Nunzia	Consigliere	Assente
ROSSARI Renza	Consigliere	Presente
POLETTI Alberto	Consigliere	Assente
TOSI Clementino	Consigliere	Presente

**Totale Presenti 8, Assenti 2**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor Tranchida Rosanna

Il Signor BOTTICELLI Guido nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicata.

Premesso che comma 1, dell'art. 151 del TUEL d.lgs. N. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

Richiamato il decreto M.I. del 07/12/2018 di differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 28/02/2019:

Richiamato inoltre la conferenza Stato – Città ed Autonomie locali del 17/01/2019 che ha ulteriormente prorogato i termini di approvazione del bilancio al 31/03/2019

Considerato che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data (31/03/2019), i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali. Ciò in virtù:

- dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- e dell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

Richiamata la legge di Stabilità anno 2016 in materia di IMU e TASI di seguito elencato:  
TASI.

- a) art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016: viene eliminata la TASI sulla prima casa, (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9);
- b) comma 14 lettera a) *“(…) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”*; b) comma 14 lettera c): riduzione TASI per i beni merce d) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: *«Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione*

e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;

- c) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati”: . A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”;
- d) comma 28: possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%). Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.” , prorogata anche per l’anno 2019 art. 1 comma 1133 lett.B) legge 245/2018;
- e) commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato: 53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento»;

Visto il Regolamento per la disciplina e l’applicazione dell’imposta per l’applicazione unica comunale -IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25 luglio 2014, esecutiva ai sensi di legge e smi;

Tenuto conto che per i servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l’altro, non potendo, in ogni caso, effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;

Appurato quindi che: il tributo in parola, in sede di predisposizione dello schema di bilancio **l’anno 2019, è previsto un gettito complessivo preventivabile in € 103.000,00 (capitolo 10041- CODICE 110116 – P.C. 1.01.0176.000)** per garantire gli equilibri di tale documento programmatico;

Tale gettito garantisce la parziale copertura dei servizi comunali indivisibili, identificabili in quelli sotto elencati, nell'ambito della quale sono riportati i relativi costi determinati con riferimento al personale addetto, all'acquisto di beni, alle prestazioni di servizi, così come desunti dallo schema di bilancio di previsione 2019/2021 per l'esercizio finanziario 2019:

GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ENERGIA ELETTRICA	CAP 1014	36.500,00
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	CAP 956,1-957,1-988-	4.500,00
SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	332-334-336-592,3-564,3-820-1300.5-1310-1302,2-1302	9.950,00
SICUREZZA PUBBLICA	al netto quota finanziata cds e quota rimborsata da convenzione -440,1-440,5-	34.650,00
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	1440.1-1444	35.000,00
SERVIZI CIMITERIALI	1474,1-1494,1-1488,1	4.100,00

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 10/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, a termini della quale furono approvate le aliquote del tributo a valere per l'anno 2018;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 19/02/2019 di proposta delle aliquote e delle detrazioni del tributo per i servizi indivisibili per l'anno 2019;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2019, nella misura di 2,3 (duevirgolate) per mille per tutte le categorie (abitazioni, altri fabbricati e aree edificabili)

TENUTO CONTO che:

- le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue:

<b>Fattispecie immobile</b>	<b>Aliquota TASI 2019</b>	<b>Aliquota IMU 2019</b>	<b>IMU + TASI</b>	<b>Aliquota IMU massima</b>
Abitazione principale classificate in A/1, A/8, A/9 e pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)	2,3	3,7	6,00	6,00
Altri immobili	2,3	7,9	10,20	10,60
Aree edificabili	2,3	7,9	10,20	10,60

Immobili rurali strumentali (aliquota max stabilita da legge)	1,00			
--	------	--	--	--

Considerato che si reputa opportuno confermare per l'anno 2019, le aliquote stabilite per l'anno 2016, del tributo come desumibili dalla tabella che segue:

Tipologia immobile	Aliquota
Abitazione principale classificate in A/1, A/8, A/9 e pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)	2,3 per mille
Tutte le altre tipologie di fabbricati	2,3 per mille
Aree edificabili	2,3 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille

Per quanto riguarda gli altri fabbricati, le percentuali di versamento vengono stabilite nella seguente misura:

- **Proprietario 90%;**
- **Affittuario 10%.**

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Con voti favorevoli all'unanimità resi in forma palese, espressi nelle forme di legge

#### DELIBERA

- 1) Di approvare per l'anno 2019 l'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) nella misura del 2,3 (duevirgolate) per mille per tutte le categorie (abitazione principale classificate in A/1, A/8, A/9 e pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), altri fabbricati e aree edificabili e dello 1,0 (unovirgolazero) per mille per gli immobili rurali strumentali (come stabilito dalla legge)
- 2) Di stabilire, per quanto riguarda gli altri fabbricati le percentuali di versamento nella seguente misura:
  - Proprietario 90%
  - Occupante 10%
- 3) Di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147 e smi

- 4) Di stabilire altresì che le scadenze per il pagamento della TASI sono di norma quelle previste per Legge.
- 5) Di dare atto che il gettito lordo del tributo è previsto nel bilancio di previsione esercizio 2019 per **un gettito complessivo preventivabile in € 103.000,00 (capitolo 10041-CODICE 110116 – P.C. 1.01.0176.000)**
- 6) Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni.
- 7) DI DARE ATTO che:
  - Per quanto riguarda la determinazione della quota della TASI a carico del comodante, sugli immobili in comodato, si fa riferimento al punto n. 4, della risoluzione n. 1 DF, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 17/02/2016.
  - Per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC - componente TASI – approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 25/07/2014 e S.m.i;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 con separata votazione favorevole all'unanimità;

Visto si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarità contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 27-02-2019

Il Responsabile del Servizio  
F.to Paola Leonardi

Visto si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarità Tecnica Contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 27-02-2019

Il Responsabile del Servizio  
F.to Paola Leonardi

Il Presidente  
F.to Sindaco BOTTICELLI Guido

Il Segretario Comunale  
F.to Tranchida Dott.ssa Rosanna

---

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 21-03-2019. Ai sensi dell'art. 124 D.lgs 267/2000.

Vaprio d'Agogna 21-03-2019

Il Segretario Comunale  
F.to Tranchida Dott.ssa Rosanna

---

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15-03-2019 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Vaprio d'Agogna, 21-03-2019

Il Segretario Comunale  
F.to Tranchida Dott.ssa Rosanna

E' copia conforme all'originale  
Vaprio d'Agogna li

Segretario Comunale  
Tranchida Dott.ssa Rosanna